



COMUNE DI CESENA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 13/09/2022
e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/02/2023

Titolo I

Disposizioni generali e ordinamento del Corpo di Polizia Locale

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Funzioni del Corpo di Polizia Locale
- Art. 3 – Organico del Corpo di Polizia Locale
- Art. 4 – Dipendenza del Corpo di Polizia Locale
- Art. 5 – Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 6 – Comandante del Corpo di Polizia Locale
- Art. 7 – Compiti del Vice-Comandante
- Art. 8 – Compiti degli ufficiali
- Art. 9 – Compiti degli altri appartenenti al Corpo

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio **Capo I - Norme di comportamento**

- Art. 10 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Art. 11 – Norme generali di condotta. Doveri del Personale
- Art. 12 - Comportamento in servizio
- Art. 13 – Saluto
- Art. 14 – Rapporti esterni
- Art. 15 – Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 16 – Uso dei social network
- Art. 17 - Responsabilità disciplinare

Capo II - Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

- Art. 18 – Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi
- Art. 19 – Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale
- Art. 20 – Ordine di servizio giornaliero
- Art. 21 – Foglio di servizio / Mattinale
- Art. 22 – Presentazione in servizio / Accesso al comando
- Art. 23 – Obbligo di intervento
- Art. 24 – Reperibilità: nozione e casi
- Art. 25 – Servizi a carattere continuativo
- Art. 26 – Obblighi del personale a fine servizio
- Art. 27 – Controlli sui servizi
- Art. 28 – Tessera di servizio
- Art. 29 – Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 30 – Uniformi
- Art. 31 – Uso, custodia e conservazione di attrezzi e documenti
- Art. 32 – Servizi di rappresentanza
- Art. 33 – Servizi a richiesta di privati

Capo III - Riposi, ferie, assenze

- Art. 34 – Assenze per malattia. Obbligo di avviso
- Art. 35 – Altre assenze
- Art. 36 – Cambio turno

Titolo III

Requisiti di accesso e formazione **Capo I - Requisiti di accesso**

Art. 37 - Requisiti di accesso

Art. 38 - Prove di abilità

Capo II - Formazione, aggiornamento e addestramento

Art. 39 - Formazione iniziale

Art. 40 - Aggiornamento e addestramento

Art. 41 - Addestramento fisico

Titolo IV

Armi e strumenti in dotazione

Art. 42 – Armi in dotazione

Art. 43 – Assegnazione dell'arma e modalità di porto

Art. 44 – Casi di porto dell'arma

Art. 45 – Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

Art. 46 – Consegnatario delle armi e munizioni

Art. 47 – Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario

Art. 48 – Strumenti in dotazione individuale

Art. 49 - Strumenti di autotutela

Art. 50 - Formazione ed addestramento all'uso

Art. 51 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

Art. 52 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Reparti

Art. 53 – Rinvio alle norme di legge e di regolamento

Titolo V

Ricompense

Art. 54 – Ricompense

Art. 55 – Requisiti per il conferimento

Art. 56 – Procedure per le ricompense

Titolo VI

Patrono, bandiera e norme finali

Art. 57 – Festa del Corpo

Art. 58 – Bandiera

Art. 59 – Patrono

Art. 60 – Norme di rinvio

Art. 61 – Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali e ordinamento del Corpo di Polizia Locale

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale.

Art. 2 - Funzioni del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2003 e dallo Statuto del Comune, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti, anche con riguardo alle forme di cooperazione e aggregazione funzionale disciplinate da specifiche convenzioni.

2. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è quello del Comune di Cesena e degli altri enti a questo aggregati in virtù delle convenzioni sottoscritte, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento in attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia.

3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune assolvendo, in particolare, a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati tra la Autorità Provinciale di pubblica sicurezza ed il Comune, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

5. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale comunale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale.

Art. 3 - Organico del Corpo di Polizia Locale

1. La Giunta comunale, sulla base degli standard definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, tenendo conto delle dinamiche occupazionali intervenute, programma annualmente le assunzioni di personale del Corpo di Polizia locale, articolate nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- agente;
- addetto al coordinamento e controllo;
- vice-Comandante, addetto al coordinamento e controllo;
- Comandante.

2. Le figure professionali di cui al comma 1, sono come di seguito articolate:

Figura professionale	Grado	Area contrattuale (dal 01/04/2023)	Qualità giuridica
Agente	Agente	Istruttori	Ag. di PG /Ag. di PS
Agente	Agente Scelto	Istruttori	Ag. di PG /Ag. di PS
Agente	Assistente	Istruttori	Ag. di PG /Ag. di PS
Agente	Assistente Scelto	Istruttori	Ag. di PG /Ag. di PS
Agente	Assistente Capo	Istruttori	Ag. di PG /Ag. di PS
Agente	Sovrintendente	Istruttori	Ag. di PG /Ag. di PS
Agente	Sovrintendente Maggiore	Istruttori (ad esaurimento)	Uff. di PG/Ag. di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore	Funzionari e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore Capo	Funzionari e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore Superiore	Funzionari e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Figura professionale	Grado	Area contrattuale (dal 01/04/2023)	Qualità giuridica
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario	Funzionari e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Capo	Funzionari e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Superiore	Funzionari (ad esaurimento) e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Maggiore	Funzionari (ad esaurimento) e dell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS

Dirigente	Dirigente	Dirigente	Uff. di PG/Ag. di PS
Vice-Comandante	Dirigente/ Comm.Magg./ Comm. Sup./ Comm. Capo/ Comm./ Isp.Sup./ Isp.Ca./ Ispettore	Dirigente, Funzionari edell'elevata qualificazione	Uff. di PG/Ag. di PS
Comandante	Dirigente	Dirigente	Uff. di PG/Ag. di PS

3. Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2003, è organizzato in unità di lavoro (uffici / reparti...).

4. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale degli Uffici, Reparti, Nuclei e Distaccamenti, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2003, nonché dall'art. 2 del presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici, Reparti, Nuclei e Distaccamenti.

Art. 4 - Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Il Sindaco o l'Assessore dal lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo di Polizia locale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n.65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24 del 2003.

Art. 5 - Collaborazione con le Forze di Polizia

1. In applicazione dei principi del "Sistema integrato di sicurezza" di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 24 del 2003 il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

- nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
- in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- su disposizione del Comandante nei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi dei punti precedenti.

Art. 6 - Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socio- economica del contesto di riferimento. Il Comandante è allocato nella qualifica apicale dell'Ente.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 24 del 2003.
3. Il Comandante, in particolare:
 - cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
 - dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
 - dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
 - emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
 - coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;
 - cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
 - rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato, con le apposite direttive previste dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2003, nonché dall'art. 4 del presente regolamento, determina le modalità con le quali il Comandante è tenuto a informare il Sindaco dei risultati raggiunti.

Art. 7 - Compiti del Vice-Comandante

1. Il ViceComandante è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. All'inizio di ogni anno, il Vice-Comandante presenta al Comandante una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente. In assenza del Comandante di durata superiore a 3 giorni ne esercita le funzioni di gestione ordinaria e in ogni caso subentra agli atti urgenti di sua competenza in caso di sua impossibilità, fatta eccezione per le funzioni dirigenziali non delegabili per le quali subentra il dirigente specificatamente individuato.

Art. 8 - Compiti degli ufficiali

1. I Commissari e gli Ispettori coadiuvano il Comandante e il Vice-Comandante e sono responsabili della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;

- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico- operativa;
 - curare i rapporti e il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
 - nell'ambito delle competenze e attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato.
 - curano l'organizzazione e il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive e alle istruzioni impartite.
 - accertano, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
 - verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
 - controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni.
2. Tutte le figure professionali di cui al presente articolo, senza distinzione di grado, possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti e, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 9 - Compiti degli altri appartenenti al Corpo

1. I Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori ad essi assegnati, secondo il meccanismo della scala gerarchica, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I - Norme di comportamento

Art. 10 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è così stabilito:
 - Comandante del corpo
 - vice-Comandante
 - commissario maggiore
 - commissario superiore
 - commissario capo
 - commissario
 - ispettore superiore
 - ispettore capo
 - ispettore
 - sovrintendente maggiore
 - sovrintendente
 - assistente capo
 - assistente scelto
 - assistente
 - agente scelto
 - agente
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del gradomedesimo; a parità di merito nella graduatoria, dall'età anagrafica.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.
4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente, di appartenenza nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
7. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 11 - Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 12 - Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

2. Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente all'azione esibendo la tessera di riconoscimento che deve portare con sé. Questa, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

6. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:

- portare involti voluminosi;
- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio, con l'esclusione del periodo di pausa pasto ove previsto.

Art. 13 - Saluto

1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico e ai cortei funebri.

2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue nelle forme previste dalla disciplina militare con rispetto delle varie circostanze e uniformi.

3. È dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- il personale a bordo di veicoli;
- il personale di scorta di sicurezza;
- il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 14 - Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate esclusivamente dal Comandanteo da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare preventivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.

Art. 15 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 14, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 16 - Uso dei social network

1. Il Corpo può utilizzare strumenti social network per informare e comunicare le proprie attività istituzionali, per favorire l'informazione e partecipazione dei cittadini alla gestione della sicurezza nel territorio e per diffondere notizie di pubblica utilità.
2. Il Comandante individua i sistemi di comunicazione da utilizzare, ne disciplina l'utilizzo, gli accessi e i contenuti.
3. Gli appartenenti alla polizia locale possono aderire liberamente ai social network come utenti privati, osservando la massima attenzione verso le proprie conversazioni e in particolare:
 - evitano espressioni e comportamenti inopportuni, compresa la condivisione di contenuti incompatibili con la deontologia professionale;
 - mantengono il massimo riserbo sulle attività di istituto;
 - evitano di diffondere informazioni, immagini, video ecc... sulle attività di servizio, con particolare riguardo all'organizzazione e alle dotazioni, ai piani operativi, alle operazioni svolte;
 - evitano commenti anche di natura privata che in ogni modo possano condizionare l'esercizio delle funzioni di istituto, recare pregiudizio all'immagine della polizia locale o dell'ente, prestarsi a fraintendimenti, equivoci o strumentalizzazioni a danno della pubblica amministrazione.

Art. 17 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL, fatto salvo che siano diversamente sanzionate da norme penali o amministrative.

Capo II - Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 18 - Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo di Polizia Locale.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte in un unico testo aggiornato periodicamente. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito degli Uffici, Reparti, Nuclei e Distaccamenti. I responsabili delle predette strutture tecnico-operative hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
3. Fatti salvi i diritti derivanti da legge e contratto collettivo, al compimento dei sessanta anni di età il personale può richiedere la diminuzione (fino all'esonero) dal servizio serale e notturno. Il comando, salvaguardando l'erogazione del servizio, dà luogo alla possibile riduzione.

Art. 19 - Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale

1. Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi, i risultati da conseguire.
2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione al responsabile del servizio, nonché ai responsabili delle strutture tecnico-operative cui appartiene il personale comandato in servizio.

Art. 20 - Ordine di servizio giornaliero

1. L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica delle strutture tecnico-operative e ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto giornalmente dal responsabile preposto. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del comando.
2. Ferma restando la cadenza giornaliera dell'ordine di servizio, il comando programma i servizi ordinari con cadenza di norma mensile e comunque almeno settimanale. Nell'ambito della fase di programmazione gli operatori possono esprimere particolari richieste entro la metà del mese precedente, che vengono esaminate compatibilmente con le esigenze di efficacia del servizio.
3. L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale veicolo, equipaggiamento ed armamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
4. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio e comunque all'inizio dello stesso. Questo viene reso disponibile in maniera telematica a cura del comando.
5. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

Art. 21 - Foglio di servizio / Mattinale

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell'ordine di servizio a firma del Comandante, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il foglio di servizio è personalmente custodito dal responsabile del servizio che, fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.

3. Il mattinale rappresenta il prospetto numerico di tutte le attività svolte giornalmente dalle unità del Corpo. Il mattinale è compilato dai responsabili del servizio che si succedono nel corso della giornata e deve essere comunicato al Comandante al termine di questa.
4. Il responsabile del servizio è l'ufficiale appositamente designato per ogni turno dall'ordine di servizio giornaliero o, in assenza di questo, dal più anziano degli operatori in turno ai sensi dell'art. 10.

Art. 22 - Presentazione in servizio / Accesso al comando

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.
2. L'accesso alla sede del Corpo è limitato alla prestazione del servizio comandato e negli orari di questo, comprensivi di eventuale prestazione di lavoro straordinario. Ogni accesso ulteriore ed eccezionale deve essere preventivamente autorizzato.
3. L'accesso di personale esterno al Corpo alla sede del comando è limitato alle esigenze di erogazione di servizio e si svolge nei soli luoghi e tempi a ciò connessi. Ogni accesso eccezionale deve essere preventivamente autorizzato.
4. È fatto salvo il diritto di accesso alla palestra e allo spogliatoio da parte degli iscritti al gruppo sportivo.

Art. 23 - Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

Art. 24 - Reperibilità: nozioni e casi

1. Per il personale del Corpo di Polizia locale è istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. Il concorso è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, ad esempio: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concorso degli appartenenti al Corpo, disposto dal Comandante, è attivato a cura della centrale operativa.
4. Fatti salvi i diritti derivanti da legge e contratto collettivo, al compimento dei sessanta anni di età il personale può richiedere la diminuzione (fino all'esonero) dal servizio di reperibilità. Il comando, salvaguardando l'erogazione del servizio, dà luogo alla possibile riduzione.

Art. 25 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 26 - Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, e in ogni caso ad esplicita richiesta del comando, deve segnalare a mezzo di apposita relazione quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 27 - Controlli sui servizi

1. Il responsabile dell'ufficio, del reparto, del nucleo ovvero il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comando.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 28 - Tessera di servizio

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Comandante una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza. Il documento, che ha validità quinquennale, va esibito nei casi previsti dal precedente art. 12, comma 2.
2. Al personale viene altresì assegnata la placca di riconoscimento numerata prevista dalla norma regionale da indossare sulla uniforme.
3. La tessera e la placca vanno restituite alla cessazione del servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Art. 29 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6. Questa deve essere assemblata in modo completo e corretto secondo la norma regionale di riferimento. Per ogni servizio deve essere indossata l'uniforme prescritta dalla norma ovvero dalla disposizione specifica. Il cambio stagionale della versione dell'uniforme in uso viene stabilito con provvedimento del comando secondo le consuetudini e tenendo conto dell'andamento climatico.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

5. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
6. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
7. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art. 30 - Uniformi

1. Su proposta motivata del Comandante, per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, per il personale del Corpo di Polizia Locale, la Giunta Comunale può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.
2. I segni e le caratteristiche identificativi e distintivi connessi all'attività svolta dai volontari di cui all'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003, devono essere tali non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1.
3. Le dotazioni di vestiario e di equipaggiamento sono di proprietà della pubblica amministrazione e vanno restituite su richiesta e in ogni caso alla cessazione del servizio. Nei casi di deterioramento o smarrimento delle dotazioni per trascuratezza del personale è facoltà dell'amministrazione chiedere il risarcimento del danno.

Art. 31 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 32 - Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole stabilite dal cerimoniale civile o militare ovvero consuetudinarie.

Art. 33 - Servizi a richiesta di privati

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, i seguenti servizi a richiesta di enti non statali e di privati:
 - servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
 - i servizi di regolamentazione del traffico;
 - accertamenti fidejacenti nei casi consentiti dalla legge e per i quali sia comunque tutelato l'interesse della pubblica amministrazione.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro dovuto al Comune per l'esecuzione del servizio.

Capo III - Riposi, ferie, assenze

Art. 34 - Malattia. Obbligo di avviso

1. Il personale della Polizia locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, oltre a darne tempestiva notizia secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti, deve comunicare alla centrale operativa la propria assenza entro l'inizio del turno in cui era comandato.

Art. 35 - Altre assenze

1. Nel rispetto delle norme contrattuali le assenze, per le quali non sussistono motivazioni d'urgenza di carattere eccezionale e straordinario, devono essere programmate a livello di Corpo e sono subordinate al nulla osta del responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza. Le richieste di assenza devono essere proposte ordinariamente con un margine di preavviso di almeno 3 giorni affinché non abbiano ricadute sull'efficace andamento dei servizi.

Art. 36 - Cambio turno

1. La richiesta di cambio del turno giornaliero rispetto all'ordine di servizio di cui all'art. 20 deve essere proposta con un margine di preavviso di almeno due giorni ed è subordinata al nulla osta del responsabile dell'unità organizzativa di entrambi i soggetti coinvolti nel cambio.
2. Sono ammessi un massimo di tre cambi turno al mese.

Titolo III

Requisiti di accesso e formazione

Capo I - Requisiti di accesso

Art. 37 - Requisiti di accesso

1. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla "Direttiva in materia di criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione iniziale degli operatori di polizia locale" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 14/02/2005. Detti requisiti devono essere previsti nei singoli bandi concorsuali.
2. Per l'accesso alla figura professionale il Comune può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.
3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.

Art. 38 - Prove di abilità

1. Le prove di abilità, il cui svolgimento dovrà essere previsto nei singoli bandi concorsuali e dovrà essere motivato in relazione alla realizzazione di particolari servizi di polizia locale, non possono avere effetti soggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento.

Capo II - Formazione, aggiornamento e addestramento

Art. 39 - Formazione iniziale

1. I vincitori dei concorsi per posti di agente, addetto al coordinamento e controllo e dirigente sono tenuti a frequentare durante il periodo di prova uno specifico corso di formazione che si conclude con una valutazione.
2. Le modalità di realizzazione, il contenuto e l'articolazione del corso di prima formazione relativo alle figure professionali di agente e ufficiale sono individuati nella apposita Direttiva regionale.
3. La valutazione della formazione iniziale è effettuata da una Commissione presieduta dal Comandante del Corpo e in caso di concorso promosso da più enti dal Comandante designato. Le condizioni e le modalità della valutazione e l'attestazione dell'esito della stessa sono indicate nella Direttiva.
4. Il Comune può comunque procedere all'assunzione in via definitiva degli operatori in prova anche in carenza di valutazione positiva della formazione iniziale purché motivi adeguatamente tale decisione.
5. L'attività formativa di cui al presente articolo è prioritariamente erogata dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale di cui all'art. 18 della LR n. 24 del 2003 a tal fine istituita dalla Regione Emilia-Romagna; può essere altresì erogata da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.
6. Il Comune può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo di polizia locale per trasferimento da altre regioni, nonché i dirigenti che accedono al ruolo per conferimento di incarico.
7. Nel caso di assunzioni a tempo determinato la formazione di ingresso è realizzata, con le modalità previste dalla Direttiva, a cura dell'Amministrazione su indicazione e sotto la responsabilità del Comandante.

Art. 40 - Aggiornamento e addestramento

1. Il personale del Corpo di polizia locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno o altro è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

Art. 41 - Addestramento fisico

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

TITOLO IV

Armi e strumenti in dotazione

Art. 42 - Armi in dotazione

1. Gli appartenenti al Corpo, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia locale del 4 marzo 1987, n.145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia locale è la pistola semiautomatica, calibro 9x21, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, dei seguenti modelli:

MARCA	MODELLO	CALIBRO	N. CATALOGO
Beretta	98 FS	9x21	4692
Beretta	PX4 STORM	9x21	14898
Tanfoglio	Force 921 R	9x21	11395

Art. 43 - Assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. L'arma di cui all'art. 42 è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986.
2. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento fissata dal Comandante ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.
3. L'arma è assegnata al personale in via continuativa. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
4. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.
5. L'arma va portata con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
6. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
8. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui all' art. 49.

Art. 44 - Casi di porto dell'arma

1. I servizi da effettuarsi nel territorio comunale portando obbligatoriamente l'arma comune da sparo sono i seguenti:

- servizi effettuati sul territorio comunale ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con l'esclusione dei servizi specificatamente preordinati all'attività informativa (informazioni anagrafiche, socio-economiche, ecc.), all'attività di notificazione atti, all'attività di educazione stradale nelle scuole, all'attività di rappresentanza interna ed esterna all'Ente; servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo e delle altre sedi di proprietà comunale;
 - servizi notturni e di pronto intervento;
 - eventuali altri servizi su disposizione del comando.
2. È fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune di competenza, nei seguenti casi:
- servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ai sensi degli artt. 17quater e seguenti LR 24/03. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
 - servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio del Comune di competenza;
 - per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
3. Limitatamente al territorio del Comune di competenza, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Art. 45 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 43, deve:
- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso la struttura all'uopo designata;
 - segnalare con dettagliata relazione ogni caso di uso dell'arma o degli strumenti di cui all'art. 49, anche a scopo di deterrenza e senza esplosione di colpi;

Art. 46 - Consegnatario delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro di cui all'art. 47.

Art. 47 - Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
- tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
 - ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel

registro;

- custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
- promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutti il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
- sulla base delle segnalazioni ricevute e delle informazioni raccolte ovvero di proprie iniziativa, proporre al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso e il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Art. 48 - Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- fischiello;
- manette;
- dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- apparato radio portatile;
- eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

2. Nel rispetto delle norme di legge, in particolare quelle concernenti il trattamento, il possesso e la trasmissione dei dati nonché il segreto d'ufficio, è consentito l'utilizzo di strumenti tecnologici di proprietà degli operatori, ulteriori rispetto a quelli di dotazione, a condizione che essi non interferiscano né compromettano in nessun modo l'integrità e funzionalità di quelli in dotazione e non pregiudichino la efficacia dell'attività di istituto.

3. Resta disciplinato dalla norma di settore l'utilizzo di strumenti riconducibili alla nozione di videosorveglianza.

4. Al di fuori dei casi di utilizzo per ragioni di istituto, l'uso dei dispositivi tecnologici personali, ivi compreso il telefono cellulare, deve essere limitato alle sole urgenze.

Art. 49 – Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma propria.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono: lo spray irritante avente caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 DM 12/05/2011 n. 103, il bastone estensibile certificato dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia come non avente l'attitudine a recare offesa alle persone, lo scudo, il casco, il giubbotto antiproiettile o antitaglio ed eventuali altri dispositivi di protezione. La disciplina di porto e utilizzo è disposta dal Comandante con proprio provvedimento.

3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Art. 50 – Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 49 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 51 – Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 DM 12/05/2011 n. 103, dotato di bomboletta ricaricabile contenente un prodotto non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute ed il loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili. La data di scadenza deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.
2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo certificato dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Valrompia come non avente l'attitudine a recare offesa alle persone, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario. Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.

Art. 52 - Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Reparti

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione alle singole strutture tecnico-operative.
2. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. Il personale che utilizza detti veicoli è tenuto a compilare l'apposito registro/libretto ovvero foglio di marcia numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
4. È compito del personale del Reparto cui è assegnato il mezzo, di curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.
5. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, devono essere osservate le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art.53 - Rinvio alle norme di legge e di regolamento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, valgono le norme legislative e regolamentari in materia di armi e strumenti di coazione.

TITOLO V

Ricompense

Art.54 - Ricompense

1. Agli appartenenti alla Polizia locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - elogio scritto del Comandante;
 - encomio del Sindaco;
 - onorificenze di cui all'art. 21 DGR 1557/2021;
 - proposta di ricompensa al valor civile e al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1 superiori all'elogio sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 55 - Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. Le onorificenze di cui alla DGR 1557/2021 seguono l'iter in essa previsto.
3. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
4. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 56 - Procedure per le ricompense

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Sindaco è formulata dal Comandante del Corpo su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
2. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulate dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
4. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso di apposita cerimonia, nell'ambito di una manifestazione ufficiale ovvero della cerimonia annuale.

TITOLO VI

Patrono, bandiera e norme finali

Art. 57 - Festa del Corpo

1. La festa del Corpo viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando.

Art. 58 - Bandiera

1. Il Corpo di Polizia locale ha una propria bandiera ed un proprio emblema.
2. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata da due Agenti i quali seguono l'alfiere a due passi di distanza.
3. Nelle manifestazioni pubbliche nelle quali sia presente il Gonfalone del Comune la bandiera non viene esposta.

Art. 59 – Patrono

1. Patrono del Corpo, e della specialità, è San Sebastiano martire, festeggiato nel calendario liturgico il 20 gennaio.

Art. 60 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Generale e dei CCNL.

Art. 61 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il pre-esistente regolamento del Corpo di Polizia municipale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 401 del 18/12/2012 e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Forlì-Cesena.